



Comune di Padenghe sul Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Barbieri 3

CAP 25080 c.f. 00855780177 – p.i. 00583110986 tel. 030.9995600

UFFICIO SEGRETERIA

pec: comune.padenghesulgarda@legalmail.it

indirizzo internet: www.comune.padenghesulgarda.bs.it



Ordinanza n. 3

Padenghe sul Garda, 25/03/2025

OGGETTO: Ordinanza in materia di sanità ed igiene per la prevenzione dei rischi da “Processionaria del Pino” *Thaumetopoea pityocampa*.

IL SINDACO

Preso atto che con D.M. 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell’ambito dell’abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali, sono state abrogate anche le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, recante «Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la “processionaria del pino” (*Thaumetopoea pityocampa*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008;

Considerato che permane la presenza costante nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che annualmente può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

Ritenuto che, seppur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, permane la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate;

Considerato che il Comune di Padenghe sul Garda svolge numerose attività volte al contrasto dei focolai di processionaria presso alberature pubbliche ma spesso tali attività sono rese vane o comunque compromesse dalla mancanza di attività di contrasto su alberature ubicate in aree contigue private;

Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell’ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche o infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i “nidi”) sono fortemente urticanti al contatto, tanto con la cute quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell’ambiente, si registrano reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti;

Valutata la reale possibilità che la presenza delle larve del lepidottero “Processionaria del pino” possa arrecare pregiudizio all’incolumità delle persone e degli animali e, pertanto, continui a costituire un rischio sanitario per gli stessi;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell’ambiente e del territorio, è attribuito al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Tenuto conto che l’Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad applicare le opportune misure di lotta relativamente alle piante presenti sulle aree pubbliche;

Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti pini o cedri, piante ospitanti la “Processionaria del pino” individuate nella scheda divulgativa del Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di garantire il massimo contenimento dell’infestazione sul territorio comunale;

Ritenuto pertanto necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell’insetto di cui trattasi;

Visto l’art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l’art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

O R D I N A

A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio comunale, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della “Processionaria del Pino” (*Thaumetopea pityocampa*).

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all’attacco del parassita con priorità a tutte le specie di conifere, in particolare pino silvestre, pino nero, pino marittimo, pino domestico e varie specie di cedro senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall’insetto.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria i proprietari o conduttori, dovranno **immediatamente e obbligatoriamente** intervenire con la rimozione meccanica mediante taglio dei rami infestati con nidi di processionaria ed alla successiva bruciatura, avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.

Ordina altresì di non depositare rami con nidi di “Processionaria del pino” sulla pubblica via, di non smaltirli tramite i servizi di nettezza urbana e, più in generale, nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale, nonché tramite il deposito in discarica.

Tutte le operazioni sopra descritte devono avvenire in sicurezza, mediante una ditta specializzata con operatore munito di appositi Dispositivi di Protezione Individuale quali tuta, mascherina, guanti, occhiali protettivi ecc., ed idonea strumentazione.

A V V I S A

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
- Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria sul territorio comunale ed in particolare presso le isole ecologiche.

In applicazione del disposto dell'art. 3°, 4° comma L.241 del 07.08.90 si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notificazione.

Incaricati della verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza sono il Corpo di Polizia Locale Unione Comuni della Valtenesi e tutte le altre forze di Polizia.

Copia della presente viene inviata all'ATS Brescia Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria via Duca degli Abruzzi 15.

In caso di inottemperanza verrà applicata la sanzione pecuniaria amministrativa, ai sensi della Legge 689/81 da € 75,00 a € 450,00.

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 5 del 15/02/2007.

IL SINDACO
(ZULIANI Albino)

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)